

# LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI CRONACA

**di Giovanni Catalisano\***

**Sommario:** **1.** Il fondamento del diritto di cronaca – **2.** Il fatto e la notizia – **3.** Le tecniche di rappresentazione del fatto – **4.** Il principio della presunzione di conoscenza parziale ed il principio della presunzione di conoscibilità – **5.** Modalità di acquisizione dei fatti: la fonte informativa – **6.** La cronaca giornalistica – **7.** Esercizio del diritto di cronaca: i limiti – **8.** I requisiti per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca: la verità del fatto narrato **9.** *Segue:* l'interesse pubblico – **10.** *Segue:* la continenza espressiva – **11.** L'esercizio del diritto di cronaca in presenza di un fatto disonorevole – **12.** La disciplina della cronaca giudiziaria.

## **1. Il fondamento del diritto di cronaca.**

Il diritto di cronaca consiste nel raccontare fatti che sono accaduti e che sono di interesse per la società, all'interno di una cornice espressiva che deve essere rispettosa dell'altrui reputazione.

Nell'ambito del lavoro dei giornalisti la scelta delle espressioni<sup>1</sup>, dei titoli e di ogni altro elemento idoneo a comunicare a terzi il messaggio, assume un significato delicato a causa degli interessi che possono essere coinvolti. Ad es. in tema di cronaca giudiziaria si incontrano e scontrano almeno tre esigenze: la necessità che i consociati siano informati sui fatti di rilievo pubblico; la necessità che i soggetti indagati o imputati siano assistiti dalle garanzie costituzionali e legali; la necessità che il giudice abbia la tranquillità di emettere il provvedimento ritenuto più idoneo per il caso di specie, senza che si pretenda da egli che colmi le lacune o aggiusti le imperfezioni che il sistema possiede. Il giudice è chiamato ad applicare la legge, la risoluzione di eventuali incoerenze nel tessuto legislativo è di competenza del Legislatore che spesso dimentica di aver prodotto lo schema operativo che il giudice applica e che viene criticato. Tipico esempio di ciò è il caso della concessione degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere, che non essendo un'anticipazione dell'eventuale condanna, può essere concessa solo quando ricorrono i

---

<sup>1</sup> G. Amato, *Dalle qualità soggettive delle persone coinvolte un rilievo diverso alle espressioni utilizzate*, in *Guida al Diritto*, 2004, 23, p. 87; G. Faustini (a cura di), *Le tecniche del linguaggio giornalistico*, Roma, 1995.

presupposti previsti dal Legislatore.

Poiché la cronaca è la narrazione obiettiva di fatti divulgata con lo strumento della stampa quotidiana o periodica, della trasmissione radiofonica o televisiva, o di altri mezzi di comunicazione di massa, senza finalità scientifiche ma solo di informazione<sup>2</sup> si comprende l'enorme impatto che una notizia immessa in tali circuiti può avere e le conseguenze che può provocare in tema di attacco alla reputazione altrui<sup>3</sup>.

È vero che la libertà di espressione è la pietra angolare dell'ordinamento democratico<sup>4</sup> ma è altrettanto vero che il diritto alla tutela della personalità è costituzionalmente riconosciuto e garantito. L'art. 2 Cost. "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità": la persona umana, protetta nel suo essere e nel suo sviluppo attraverso il relazionarsi esterno con altri soggetti, beneficia di una doppia tutela, l'una relativa alla riservatezza, vale a dire l'interesse della persona alla non divulgazione delle modalità e delle vicende in cui si estrinseca, e quindi all'esclusione degli altri dalla sua sfera privata; l'altra relativa alla dignità, ossia l'onore, la reputazione ed il decoro. Non meno presidiato è il diritto di cronaca. L'art. 21 Cost. riconosce a "tutti" il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione"<sup>5</sup>; in tale ambito è riconosciuta e garantita la libertà di stampa, quale mezzo di manifestazione e veicolazione del pensiero. Stampa libera, nella quale rientra il diritto di cronaca: il diritto del giornalista di diffondere notizie, commenti, riguardanti vicende, accadimenti che ineriscono persone, che interessano la generalità dei consociati. Di conseguenza, si manifesta in tutta la sua pienezza la potenziale conflittualità tra i due ricordati diritti: il diritto alla personalità è tendenzialmente esteso alla totale riservatezza della persona, alla preclusione, per i terzi, della conoscenza delle vicende attinenti la propria vita; il diritto di cronaca è, al contrario, finalizzato alla diffusione di tutte le notizie, riguardanti persone, che il giornalista ritenga possano interessare il pubblico, o destare l'interesse di quest'ultimo, per

---

<sup>2</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1998, p. 89; T. Basile, *Diritto di cronaca e diffamazione a mezzo stampa*, in *DPP*, 1996, p. 1452; D. Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa (Radio-Televisione-Internet)*, Giuffrè, Milano, 2006. Vedi anche: A. Mereu, *La diffamazione a mezzo stampa ed a mezzo televisione: disciplina attuale e prospettive di riforma*, in *DPP*, 2005, 11, p. 1410; P. Nuvolone, voce *Cronaca* (libertà di), in *Enc.dir.*, Vol. XI, Giuffrè, Milano, 1990, p. 42 e ss.; A. Pace, F. Petrangeli, *Diritto di cronaca e di critica*, in *Enc.dir.* (agg. V), Giuffrè, Milano, 2002, p. 338 e ss.

<sup>3</sup> Vedi ad es.: A. Liguoro, *L'eterno conflitto tra diritto di cronaca e tutela reale della reputazione*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2003, 35, p. 93.

<sup>4</sup> Vedi Corte costituzionale sentenza n. 84 del 1969.

<sup>5</sup> A titolo esemplificativo si veda: F. Teresi, *Le istituzioni repubblicane*, Giappichelli, Torino, 2006; R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2006; A. Bevere, A. Cerri, *Il diritto di informazione ed i diritti della persona*, Giuffrè, Milano, 2006; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958; S. Fois, *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957. Sul concetto di libertà negativa di manifestazione del pensiero, intesa come il diritto a non manifestare le proprie idee ed opinioni, si veda: R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, 2007, p. 17.

una qualunque ragione. Di qui la necessità di procedere ad un *balancing* dei contrapposti interessi<sup>6</sup>.

Già nell'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, troviamo una formulazione che si aggiunge al precedente art. 18, sempre in tema di libertà del pensiero, e che presenta elementi formali di rilievo, soprattutto con riferimento ad alcuni profili della libertà di informazione: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere"<sup>7</sup>.

Alcuni studiosi hanno correttamente rilevato che la parola informazione non compare testualmente nella nostra Costituzione, ma nessuno dubita che tale espressione sia insita nell'art. 21, pertanto si ritengono coperte dalla garanzia costituzionale non soltanto l'espressione del pensiero, ma anche le notizie ed in genere le informazioni. Ciò implica che si può rintracciare una equivalenza tra il diritto di manifestare il proprio pensiero, il diritto di informare ed il diritto di cronaca<sup>8</sup>.

## 2. Il fatto e la notizia.

Ad assurgere al rango di notizia, non sono i fatti che il giornalista apprende e riferisce, ma appunto la circostanza che di certi fatti si parla in un dato ambiente o che determinate persone in scritti, discorsi, colloqui li hanno rivelati ovvero che in altre fonti di informazione ne è apparsa notizia<sup>9</sup>.

I fatti che accadono nella società per diventare notizie devono possedere alcuni requisiti, se un accadimento oltre ad essersi verificato risulta di interesse pubblico si avrà una notizia che potrà essere rappresentata dal giornalista nel rispetto della scelta di forme espressive rispettose dell'altrui reputazione.

Si può sostenere che un fatto per diventare notizia deve essere un fatto qualificato dalla

---

<sup>6</sup> A. Palmieri, *Quando il volantino offende, ma fa notizia: la fonte delle informazioni quale oggetto del diritto di cronaca*, in *Danno e responsabilità*, 2002, 31. Vedi anche: L. Paladin, *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, in *Quaderni costituzionali*, 1987.

<sup>7</sup> R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, op. cit., p. 2; V. Crisafulli, *Problematica della libertà di informazione*, in *Il politico*, 1964, p. 285.

<sup>8</sup> Conformemente a tale impostazione si veda: A. Pace e M. Manetti, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca ed A. Pizzorusso, 2006; R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, op. cit., p. 18; V. Crisafulli, *Problematica della libertà di informazione*, in *Il Politico*, 1964, p. 286; P. Barile e S. Grassi, *Informazione (Libertà di)*, in *Noviss. Dig. it., Appendice*, 1983, p. 200 e ss.; P. Costanzo, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubblicistiche*, vol. VIII, 1993; H. Gans, *Deciding What's News. A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time*, Pantheon Books, New York, 1979.

<sup>9</sup> Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060

presenza di un interesse pubblico. Verificata l'esistenza del fatto e la presenza di un interesse pubblico, sorge il problema della scelta della tecnica di rappresentazione del fatto, si pensi alla scelta del titolo, delle eventuali foto, del contenuto narrativo dell'articolo, del tono, della presenza o meno dell'opinione del giornalista e tutto ciò che può creare difformità tra il fatto accaduto realmente ed il fatto che viene rappresentato ed inserito nella notizia che viene pubblicata attraverso un articolo giornalistico o un altro mezzo di diffusione.

Se i fatti sono l'oggetto della cronaca, la cronaca diviene la narrazione obiettiva di tali fatti<sup>10</sup>.

Poiché la notizia può anche essere il risultato dell'accorpamento e dell'accostamento di più fatti che, autonomamente considerati, possono anche rappresentare singole notizie, non va dimenticato che ogni accostamento di notizie vere è lecito, se non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. L'espansione dei significati impone di avere riguardo al risultato: se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante, l'effetto denigratorio va escluso. Se, invece, si produce una nuova notizia o una specificazione di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità: solo in caso di risposta negativa, si realizza l'effetto diffamatorio<sup>11</sup>.

Può anche accadere che uno o più fatti riguardino più persone, in tal caso sorge il problema dell'individuazione della tecnica di rappresentazione del fatto più adatta, poiché, per rispettare la reputazione di tutti i soggetti coinvolti sarà necessario specificare quale è il livello di coinvolgimento del singolo, in rapporto sia al fatto che al gruppo. Altrimenti si correrà il rischio di porre a carico di più soggetti quella che può essere la responsabilità di uno o di alcuni. Tipico esempio di ciò è rappresentato dai reati commessi da più soggetti, in cui, non essendo ancora noto né certo, in quanto in corso di accertamento, il contributo del singolo soggetto indagato in rapporto al gruppo ed al fatto commesso, il giornalista corre il rischio di addebitare a soggetti estranei o parzialmente coinvolti l'intera responsabilità del fatto, con evidenti ripercussioni in tema di reputazione personale.

In tali casi, al fine di riportare correttamente la notizia deve essere specificato a quali di tali persone i fatti sono attribuibili per intero ed a quali solo in modo parziale, determinandosi altrimenti la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati siano attribuiti tutti i fatti nel loro insieme<sup>12</sup>.

Occorre interrogarsi su cosa sia realmente una notizia.

La notizia non è uno specchio della situazione sociale, ma la cronaca di un aspetto che si è

---

<sup>10</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 89. Vedi anche: M. Travaglio, *La scomparsa dei fatti. Si prega di abolire le notizie per non disturbare le opinioni*, Il Saggiatore, 2006; M. Fumo, *Verità obiettiva del fatto riportato-controllo della fonte*, in *Diritto e giustizia*, 2002, 1, p. 74; C. Malavenda, *Un difficile equilibrio tra verifica della notizia e rischio di strumentalizzazione della stampa*, in *Guida al diritto*, 2001, 44, p. 81 e ss.

<sup>11</sup> Cass. sez. V, n. 3236, 24.3.95, n. 201051.

<sup>12</sup> Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2001, n. 43483

imposto all'attenzione<sup>13</sup>. Questa affermazione ha il pregio di rilevare la divisione che spesso esiste tra fatto realmente accaduto, che si presume di raccontare, e fatto divenuto notizia che è quello comunicato dal giornalista, il quale può anche essere ricostruito e rappresentato in modo inesatto, falso o tendenzioso.

### **3. Le tecniche di rappresentazione del fatto.**

Il fatto appreso dal giornalista può essere rappresentato all'opinione pubblica utilizzando una delle seguenti tecniche di rappresentazione:

- 1) *sic et simpliciter*;
- 2) creativa;
- 3) ostativa.

Nella tecnica di rappresentazione *sic et simpliciter* il giornalista, dopo aver avuto notizia di un fatto, averne accertato la verità attraverso un esame accurato della fonte di acquisizione, la presenza di un interesse pubblico alla conoscenza di esso, lo rappresenta all'opinione pubblica così come il fatto è senza la presenza di elementi aggiuntivi rientranti né nel diritto di critica né in un resoconto "costruito" del fatto. È una tecnica piuttosto elementare. Si può affermare che tale tecnica viene di solito usata dai giornalisti per riportare fatti che non sono particolarmente complessi, si pensi ad es. alla notizia di un incontro che un'autorità pubblica svolgerà per discutere di un argomento di interesse pubblico, in tal caso la notizia è rappresentata dal fatto che si terrà l'incontro e, poiché ancora non si è svolto, non vi sono elementi per effettuare né un resoconto dei risultati prodotti dall'incontro né per una critica costruttiva sulle decisioni assunte. La notizia è semplicemente l'incontro.

Al contrario, nella tecnica di rappresentazione creativa, il giornalista nella redazione dell'articolo, o più in generale nella comunicazione della notizia, a causa delle espressioni linguistiche usate, dei titoli e di ogni altro elemento idoneo ad esprimere il suo pensiero, "crea" un significato ulteriore rispetto al fatto che egli ha appreso e che ha riportato nella notizia, provocando delle indebite operazioni che non rientrano né nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca né di critica.

Nella rappresentazione ostativa, il giornalista confeziona il suo articolo, o altro messaggio, in modo da spingere il lettore, attraverso egli l'opinione pubblica, verso una tesi preconfezionata attraverso una selezione consapevole delle informazioni che dovranno essere inserite nell'articolo, o altro messaggio, in presenza però di una selezione che è ostativa rispetto ad un sereno ed onesto

---

<sup>13</sup> W. Lippman, *Public Opinion*, New York, Harcourt Brace, 1922, p. 216; trad. it. *L'opinione pubblica*, Roma, Donzelli, 1995. Vedi anche: D. McQuail, *Sociologia dei media*, Il Mulino, Bologna, 2001.

discernimento da parte del lettore che non è posto nella condizione di conoscere i fatti come si sono verificati, ma, al contrario, viene indirizzato verso una chiave di lettura del fatto. Tale tecnica viene di solito utilizzata dai giornalisti quando essi ritengono opportuno che un fatto, ritenuto “pericoloso”, o comunque la cui conoscenza è contro un gruppo di potere, debba essere presentato in chiave riduttiva, quando non si riesce a nascondere del tutto, oppure, esaltandolo se c'è un interesse del gruppo di potere interessato, in questo caso l'esaltazione del fatto è effettuata omettendo tutte le informazioni che potrebbero provocare una valutazione obiettiva del fatto. In tal modo, pertanto, l'omissione di una parte delle informazioni rende parzialmente conoscibile i fatti e ciò osta a qualunque ipotesi di critica dell'operato altrui, specialmente quando si tratta dell'operato dei pubblici poteri.

Dopo aver analizzato le suddette tecniche, prima di analizzare il tema della fonte della notizia, occorre porre l'accento su due principi: il principio della presunzione di conoscenza parziale ed il principio della presunzione di conoscibilità.

#### **4. Il principio della presunzione di conoscenza parziale ed il principio della presunzione di conoscibilità.**

Quando il giornalista esercita il diritto di cronaca, egli ha il dovere di raccontare il fatto nella consapevolezza che vi possono essere elementi ancora non conosciuti e che la sua stessa percezione lo può indurre in errore. Specialmente nell'ambito della cronaca giudiziaria, in cui l'accertamento definitivo della colpevolezza dell'indagato o dell'imputato è di norma un fatto che richiede anni, si avverte la necessità che il giornalista informi l'opinione pubblica che è pendente un accertamento processuale dei fatti e dei soggetti a cui addebitare l'illecito. In tale ambito, ma vale come regola generale, dovrà essere chiaro che trova necessaria applicazione il principio della presunzione di conoscenza parziale, secondo il quale la conoscenza di un fatto, fino a quando non siano stati chiariti tutti gli elementi, è parziale.

Da ciò deriva la considerazione che l'esistenza di indagini a carico di taluno non autorizza ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire gli organi investigativi nella individuazione di vicende penalmente rilevanti e soprattutto non giustifica conclusioni e giudizi autonomamente offensivi<sup>14</sup>. In tal caso, la verità della notizia va rapportata alla situazione quale risulta nel momento in cui essa viene diffusa, e non già apprezzata sulla scorta di quanto successivamente acclarato<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Cass. 07.07.98 n.08036, RV.211487; 07.07.98 n.08031, RV.211635; Cassazione penale, sez. V, 09 febbraio 1999, n. 3549.

<sup>15</sup> Cass. sez. V, 30.6.87, n. 7876, m. 176303.

Il principio della presunzione di conoscenza parziale dei fatti andrebbe considerata una regola generale da applicare a qualunque attività valutativa. Nel caso dei mezzi di comunicazione di massa, proprio per l'effetto diffusivo delle notizie, la suddetta regola dovrebbe essere un principio irrinunciabile.

Strettamente collegato al principio della presunzione di conoscenza parziale, è il principio della presunzione di conoscibilità. Spesso l'attività dei giornalisti sembra talmente lineare che, quando viene smentita la loro ricostruzione dei fatti, ci si domanda dove sia l'errore. L'errore si trova proprio nell'abitudine della maggior parte dei giornalisti di avere una fiducia cieca nelle loro capacità e possibilità di conoscenza. Quando un soggetto vien indicato come colpevole di un reato all'interno di un articolo giornalistico e, successivamente, viene ritenuto non colpevole dal giudice, sorge, o dovrebbe sorgere, nel giornalista qualche dubbio sul suo operato. Invece, i giornalisti fanno uso massiccio del principio della presunzione di conoscibilità, secondo cui un fatto, qualunque esso sia, può essere pienamente conosciuto e compreso nella sua globalità, senza che rimangano lati oscuri o dubbi. I giornalisti spesso sono talmente bravi nell'indicare il colpevole di un reato che l'opinione pubblica avverte come ingiustificata l'esigenza di un giusto processo e dell'esercizio del diritto di difesa che può anche portare ad accertamenti di colpevolezza contrastanti rispetto alle tesi giornalistiche. È talmente tutto chiaro, per i giornalisti e per l'opinione pubblica che ne recepisce i messaggi, che appare quasi una perdita di tempo e di risorse la celebrazione di un processo.

La conoscenza e la comprensione di un fatto non sono né un'operazione semplice né sempre pienamente attuabile. Si può conoscere l'esistenza di un fatto, ma comprenderne il significato è un'operazione che richiede competenze che non sono, il più delle volte, né di dominio dei giornalisti né insiti nella professione giornalistica.

I giornalisti sembrano sempre più affetti dalla voglia di sostituirsi all'autorità giudicante, dimenticando che l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi nella celebrazione di pseudoprocessi, che inducano la pubblica opinione a "prendere conclusioni" sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, con il rischio ulteriore di una perdita di fiducia nell'autorità giudiziaria, in aggiunta alla violazione della presunzione di non colpevolezza degli accusati<sup>16</sup>.

## **5. Modalità di acquisizione dei fatti: la fonte informativa.**

Per un giornalista la fonte informativa rappresenta il canale attraverso cui egli viene a conoscenza dei fatti su cui scriverà, eventualmente, i suoi articoli. La fonte può essere diretta, se il

---

<sup>16</sup> Ssentenza 26 aprile 1979, caso Sunday Times.

giornalista ha la diretta percezione del fatto che è accaduto, oppure, indiretta, se la percezione avviene grazie all'intervento di un terzo soggetto che si pone tra lui e la notizia. In questo ultimo caso sorge un problema di valutazione della attendibilità di tale fonte, poiché il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59 ultimo comma cod. pen. e cioè la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo, con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico, della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati<sup>17</sup>.

Se l'affidamento che il giornalista ripose sulla fonte dovesse rivelarsi infondato, potrà essere chiamato a rispondere dell'eventuale diffamazione realizzata, in quanto l'affidamento riposto sulla fonte informativa non ufficiale è a suo rischio, perché egli ha il dovere di non appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative, diverse da quelle ufficiali, senza esplicitare alcun controllo, altrimenti le diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi reciproca credibilità, finirebbero per rinvenire l'attendibilità in sé stesse<sup>18</sup>.

Non si ritiene fonte attendibile un funzionario di polizia che, violando l'obbligo istituzionale della riservatezza, fornisca notizie ai giornalisti<sup>19</sup>.

## **6. La cronaca giornalistica.**

La cronaca giornalistica è stata paragonata alla storia, che è la cronaca degli avvenimenti del passato, la notizia si situa in un *continuum* che va dalla conoscenza superficiale al sapere scientifico. La notizia è situata quasi al centro di questo *continuum*. Il risultato dell'accostamento della notizia alla storia può essere riassunto in alcuni punti fermi: la notizia è tempestiva, cioè riguarda eventi recentissimi o ricorrenti; la notizia non è sistematica, cioè tratta eventi ed accadimenti da descrivere, ed il mondo visto solo attraverso le notizie è fatto di eventi scollegati che l'informazione non è tenuta ad interpretare; la notizia è effimera, cioè vive solo finché gli eventi sono attuali, ed a scopo di documentazione e consultazione futura altre forme di conoscenza ne prenderanno il posto; gli eventi che diventano notizia devono essere insoliti o, almeno, imprevisi,

---

<sup>17</sup> Cass. 04.02.2005 n. 2271. Vedi anche: D. Serani, *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *RIDPP*, 2002, p. 1462.

<sup>18</sup> Cass. penale, 6018/1997.

<sup>19</sup> Cass. sez. VI, 20.06.1980, m.147136; Cass. sez. V, 14.06.1996, m. 206792.



qualità che sono più importanti del loro significato reale; oltre all'imprevedibilità, gli eventi-notizia sono caratterizzati da altri "valori" che sono sempre relativi e che implicano un giudizio soggettivo sul presunto interesse del pubblico; la notizia serve soprattutto ad orientare ed a calamitare l'attenzione e non sostituisce il sapere; la notizia è prevedibile, ciò si spiega in considerazione del fatto che se è l'imprevisto ad accadere, non è il totalmente imprevedibile a fare notizia, gli avvenimenti che hanno fatto notizia nel passato, come nel presente, sono in realtà le cose che ci si aspetta (...) sono, insomma, gli incidenti e gli accadimenti ai quali il pubblico è preparato, (...) a fare notizia sono le cose temute e desiderate<sup>20</sup>.

Come è noto il diritto di cronaca ha un fondamento costituzionale. In una società democratica e pluralista i mezzi di comunicazione di massa hanno il compito di informare l'opinione pubblica su tutti quegli avvenimenti che in modo minore o maggiore riguardano ciò che accade nella società. Da ciò si comprende come il potere che hanno i *mass media* è enorme perché non si tratta semplicemente di raccontare episodi ma di contribuire alla formazione di quella che viene definita opinione pubblica. Il pericolo che si corre, però, è legato ad un uso irregolare del mezzo comunicativo, infatti è ormai palese che il modo di presentare una notizia e la risonanza che ne può essere data, influenzano la formazione dell'opinione pubblica, indirizzando il pubblico verso un'opinione piuttosto che un'altra.

Il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione. Anche se l'esigenza di velocità comporta, inevitabilmente, un sacrificio, in nome dell'interesse alla notizia, sull'accuratezza della verifica sulla sua verità e sulla bontà della fonte<sup>21</sup>, tuttavia, il diritto di cronaca, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito<sup>22</sup>. Inoltre, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., anche in termini di putatività, occorre che l'esercizio di tale diritto, sia stato corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarsi come sostanzialmente diversi. Quindi, per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale sono rivolti, l'autore non deve introdurre elementi

---

<sup>20</sup> R. Park, *News as a Form of Knowledge*, in R.H. Turner (a cura di), *On Social Control and Collective Behavior*, Chicago, Chicago University Press, 1967, p. 32-52. La citazione riportata è il frutto di un lavoro di sintesi contenuto in D. McQuail, *Sociologia dei media*, Bologna, Il Mulino, 2001.

<sup>21</sup> Cassazione penale, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 8042.

<sup>22</sup> Cass. Sez. V, 27/2/1997.

aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione<sup>23</sup>.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca, sussiste sempre la necessità che vi sia correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito, mentre privi di rilievo risultano eventuali valori sostitutivi di essa e, cioè il richiamo alla veridicità o verosimiglianza dei fatti narrati. Inoltre, anche le notizie che si assume di avere acquisite da altre fonti informative, debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco<sup>24</sup>.

Il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Sul giornalista grava l'onore, anche processuale, di dimostrare la bontà del metodo di lavoro usato, la diligenza approntata, la attendibilità delle fonti utilizzate. È legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente, o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato<sup>25</sup>.

In passato si è posta la questione su chi fosse il titolare effettivo del diritto di cronaca. Se, a prima vista, verrebbe spontaneo affermare che l'esercizio de diritto di cronaca spetta ai giornalisti che esercitano tale professione, una analisi più approfondita porta a considerare legittimo parlare del diritto di cronaca giornalistica per il solo fatto che la notizia appaia su un quotidiano o periodico, scritto o parlato, rimanendo irrilevante che l'autore sia o meno un esercente la professione di giornalista<sup>26</sup>. Si ritiene condivisibile tale posizione anche in considerazione del fatto che la L. 69/1963 regola l'esercizio della professione di giornalista ma non l'uso del giornale, sul quale tutti, e non solo i giornalisti, sono legittimati a scrivere<sup>27</sup>, anche chi usa, anche occasionalmente, i vari mezzi di comunicazione di massa<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Cass. Sez. V, 23/10/1995. Vedi Anche: C. Fiore, *Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore*, Libreria scientifica, Napoli, 1967.

<sup>24</sup> Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 15/7/1997; Sez. 5<sup>^</sup>, 23VM997.

<sup>25</sup> Cass. sez. III civile, 16.05.2007, n. 11259, tratta da [www.legge-e-giurisprudenza.it](http://www.legge-e-giurisprudenza.it).

<sup>26</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 99. Vedi, inoltre, F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, II ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 112-114; G. Alpa, *I diritti della persona e la cronaca giornalistica*, in *GM*, 1987, p. 1311; M. Cicala, *Diffamazione e diritto di cronaca: la Cassazione come giudice del fatto*, in *DPP*, 1996, 1, p. 38.

<sup>27</sup> Corte cost. 23.03.1968, sent. n. 50.

<sup>28</sup> Cass. 27.12.1967.

L'esigenza di distinguere la cronaca lecita da quella illecita sorge proprio nei casi in cui la pubblicazione della notizia viene ad integrare gli estremi della fattispecie astratta del delitto di diffamazione, mentre è fuorviante affermare che il diritto di informazione deve mantenersi nei limiti della legge penale e del rispetto del diritto altrui perché, se nella cronaca non rimangono integrati gli estremi oggettivi di una fattispecie penale, il fatto è, di per sé, penalmente lecito<sup>29</sup>.

## 7. Esercizio del diritto di cronaca: i limiti.

L'esercizio di un diritto non è mai un fatto totalmente personale né isolato dal contesto sociale, perché, in diversi modi ma in ogni caso, gli altri vengono intaccati dall'esercizio delle nostre libertà, in modo più o meno visibile e percepibile.

Nel caso del diritto di cronaca, vi sono dei limiti che rappresentano un argine contro la frenesia di raccontare tutto che si ritiene sia accaduto, senza una valutazione effettiva su ciò che è doveroso che il pubblico sappia, in quanto presente un interesse pubblico, distinguendo ciò da quel bagaglio pesante di notizie che circolano e che non rappresentano il normale esercizio del diritto di cronaca ma un modo per spingere l'opinione pubblica verso una parte ed i suoi interessi, oppure verso un'altra<sup>30</sup>. I *mass media* hanno un enorme potere sulle coscienze e, pertanto, è doveroso che il diritto di cronaca abbia dei limiti che costituiscono strumento attraverso il quale viene attuato il contemperamento dell'esercizio del diritto di cronaca con il bene dell'onore e della reputazione, cui viene riferito fondamento costituzionale attraverso gli artt. 2 e 3 della Costituzione<sup>31</sup>.

È opportuno precisare che il diritto di cronaca risulta in grado di rendere non antiggiuridici comportamenti conformi al tipo legale della diffamazione<sup>32</sup> e che, pertanto, tale riconoscimento costituzionale permette di qualificare detto diritto come una vera e propria causa di giustificazione dei delitti contro l'onore, ai sensi dell'art. 51 c.p.<sup>33</sup>.

Il potere-dovere di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa, in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati, essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, per essere legittimo, secondo la consolidata giurisprudenza, civile e penale, deve osservare le seguenti condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d.

---

<sup>29</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 96.

<sup>30</sup> Vedi ad es.: G. Bonanno, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *RIDPP*, 1985, p. 266; D. Notaro, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *DPP*, 2001, p. 1007; W. Lippman, *Public Opinion*, New York, Harcourt Brace, 1922, p. 216; trad. it. *L'opinione pubblica*, Roma, Donzelli, 1995.

<sup>31</sup> G. Corrias Lucente, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Cedam, Padova, 2000, p. 53.

<sup>32</sup> F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit., p. 64.

<sup>33</sup> F.M. Iacoviello, *Art. 595 del Codice penale* (commento), in G. Lattanzi, E. Lupo (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, X, Giuffrè, Milano, 2000, p. 426.

continenza)<sup>34</sup>. La presenza di questi tre elementi rappresenta la *condicio sine qua non* per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca ed di critica.

Stabilire se, con riferimento ad uno specifico articolo, si versi nella cronaca o nella critica consiste in un'attività di qualificazione di fatti che per definizione spetta al giudice. In questo contesto, non può in alcun modo considerarsi nuova la prospettazione in appello della liceità del comportamento per essere l'opinione manifestata esercizio del diritto di critica, in quanto il profilo attiene alla mera qualificazione dei fatti già acquisiti al processo<sup>35</sup>.

Il diritto di cronaca e il diritto di critica, espressione entrambi della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante<sup>36</sup>.

L'esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca richiede il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che si deve trattare di fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi<sup>37</sup>.

È opportuno precisare fin da ora che, nei rapporti tra diritti di cronaca e diritto di critica, posto che l'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, si rileva che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta<sup>38</sup>.

Pertanto, nei casi in cui l'articolo consta di una parte narrativa di un evento di cronaca, la pubblicazione di un provvedimento giudiziario su un argomento, il risarcimento del danno, di interesse generale, e di altra parte di valutazione critica del fatto in questione, si richiede, evidentemente, l'applicazione di un principio giuridico che costituisca una ragionevole mediazione fra i due appena ricordati e cioè quello in base al quale, da un lato, la critica ad un evento di interesse pubblico deve essere formulata riportando l'oggettività dell'evento stesso, nel rispetto di quanto realmente accaduto e senza travisamento sostanziale del nucleo della vicenda, in modo che il diritto del giornalista di riportare i fatti di cronaca, anche lesivi della altrui reputazione, trovi

---

<sup>34</sup> Cassazione civile, sez. III, 04 febbraio 2005, n. 2271.

<sup>35</sup> Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11470.

<sup>36</sup> Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11470.

<sup>37</sup> Tra le tante: Sez. 5<sup>^</sup>, 19 maggio 2004, rv 231002.

<sup>38</sup> Cass. Sez. 5<sup>^</sup>, 2 luglio 2004, rv 231269.

giustificazione nel loro effettivo accadimento. D'altra parte, e contemporaneamente, deve riconoscersi al commentatore il pieno diritto ad una autonoma valutazione del fatto riportato, sia pure evitando gli argomenti gratuiti e volti soltanto alla denigrazione<sup>39</sup>.

## **8. I requisiti per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca: la verità del fatto narrato.**

Affinché l'esercizio del diritto di cronaca possa ritenersi legittimo è necessario che il fatto inserito nella notizia narrata sia vero. Occorre, pertanto, preliminarmente, interrogarsi sull'esatto significato di tale concetto.

Per verità deve intendersi la sostanziale corrispondenza (*adaequatio*) tra i fatti come sono accaduti (*res gestae*) ed i fatti come sono narrati (*historia rerum gestarum*)<sup>40</sup>.

Soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa l'interesse pubblico dell'informazione e cioè la *ratio* dell'art. 21 Cost., e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 c.p., rendendo non punibile, nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza, l'eventuale lesione della reputazione altrui. Perciò, se il presupposto dell'esistenza del diritto di cronaca è il principio della verità, che ne legittima l'esercizio, come sancito dall'art. 2, comma 1 dell'art. 2 della legge professionale 3.2.1963 n. 69, che esige il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri di lealtà e di buona fede, ne consegue che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, nei termini che sono stati già precisati<sup>41</sup>.

Da ciò deriva che, se il giornalista pubblica una vicenda non vera e lesiva della reputazione altrui, diritto anch'esso costituzionalmente protetto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, è responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa a meno che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen. e cioè la sua buona fede (c.d. verità putativa del fatto), che non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma necessita che egli dimostri sia i fatti e le circostanze che hanno reso involontario l'errore, sia di aver controllato con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico, la fonte

---

<sup>39</sup> Cassazione penale, sez. V, 23 marzo 2006, n. 13293. Vedi: G. Amato, *La gratuita denigrazione personale fa scattare il reato di diffamazione*, in *Guida al Diritto*, 2006, 38, p. 57; G. Bertoli, *Cassazione più severa sugli attacchi personali*, in *Guida al Diritto*, 1997, 30, p. 95.

<sup>40</sup> Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 1995, n. 4871. Vedi: M. Angelini, *La "verità" della notizia quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione*, in *CP*, 1999, p. 3137; S. Giuggioli, *Brevi riflessioni circa l'esercizio del diritto di cronaca: verità del fatto narrato e verità putativa*, in *GM*, 2005, 3, p. 640; C. Berselli, *Diffamazione a mezzo stampa e criteri di valutazione della verità della notizia*, in *Responsabilità comunicazione impresa*, 1999, p. 549.

<sup>41</sup> Cass. penale 6018/1997.

della notizia, assicurandosi della sua attendibilità, al fine di vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità dei fatti narrati. Viceversa l'affidamento riposto sulla fonte informativa non ufficiale è a suo rischio, perché egli ha il dovere di non appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative senza esplicitare alcun controllo, altrimenti le diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi reciproca credibilità, finirebbero per rinvenire l'attendibilità in sé stesse<sup>42</sup>.

La verità incompleta deve essere equiparata alla notizia falsa sul presupposto che non si rispetta la verità tutte le volte che vengano tenuti sotto silenzio fatti così connessi a quelli che si divulgano da snaturarne il significato<sup>43</sup>.

Spesso si discute di verità oggettiva.

Il significato di verità oggettiva della notizia va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti<sup>44</sup>. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per sé stessa un fatto così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità<sup>45</sup>. Ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla sua comunicazione, non potendo legittimamente effettuarlo solo successivamente in sede di giudizio<sup>46</sup>.

Infatti il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa<sup>47</sup>.

Il giornalista, quindi, ha l'obbligo di compiere tutti gli accertamenti necessari per appurare la verità della notizia prima di diffonderla e su di lui incombe l'onere di fornire la prova della cura da

---

<sup>42</sup> Cass. Penale 6018/1997.

<sup>43</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 120.

<sup>44</sup> Cass. civ., sez. III, 04.07.2006, n. 15270; Cassazione penale S.U., 30.05.2001, n. 37140.

<sup>45</sup> Cass. 12 dicembre 1988 n. 6737.

<sup>46</sup> Cass. civ., sez. III, 04.07.2006, n. 15270, Cass. penale S.U., 30/05/2001, n. 37140.

<sup>47</sup> Cass. 29 agosto 1990 n. 8693; Cass. 26/07/2002, n. 11060.

lui posta negli accertamenti per stabilire la verità sostanziale dei fatti<sup>48</sup>.

Il limite del rispetto della verità riguarda, come sottolineato anche dalla più recente giurisprudenza, il nucleo della notizia oggetto della elaborazione critica, essendo trascurabili imprecisioni o errori che concernano aspetti marginali della situazione rappresentata e ciò, proprio nella prospettiva di assicurare che la libera manifestazione del pensiero non trovi inciampo a causa della rappresentazione di difformità dal vero che non condizionano in alcun modo tangibile la formazione del pensiero dei fruitori della notizia<sup>49</sup>.

La verità può anche essere solo putativa, purché risulti da un serio e diligente lavoro di ricerca, e non è rispettata quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti<sup>50</sup>, pertanto, non assume valenza scriminante la verità putativa cioè solo supposta della notizia diffamatoria, senza previa acquisizione, attraverso opportune verifiche e controlli, della certezza della corrispondenza a realtà di quanto riferito<sup>51</sup>.

Il concetto di verità putativa è strettamente legato al corrispondente concetto di esimente putativa.

Per potere ravvisare la esimente putativa è necessario che l'errore nel quale incorra l'agente sia giustificabile<sup>52</sup>, cosa che ad esempio può verificarsi quando il giornalista per accertare la verità della notizia faccia affidamento su quanto riferito da una fonte degna di fede, che, però, nei fatti non si riveli precisa<sup>53</sup>.

Secondo la giurisprudenza, la veridicità della notizia non è sufficiente a giustificare la diffusione di informazioni offensive dell'altrui reputazione, che siano prive di rilevanza pubblica. E sarebbe certamente illiberale un sistema che pretendesse di garantire in ogni caso per via giudiziaria la verità delle informazioni diffuse dalla stampa, benché inoffensive di qualsiasi reputazione personale<sup>54</sup>.

Va registrata l'opinione di chi ritiene che il concetto di verità ha conquistato nella valutazione dei giudici un posto tanto rilevante da indurli ad anteporre il suo accertamento ad un qualsiasi altro giudizio, a costo di sacrificare, sull'altare della verità, le regole che impongono l'accertamento del fatto tipico quale condizione per il passaggio al giudizio sulla esistenza di eventuali cause di giustificazione<sup>55</sup>. Se, però, si riconosce che non può ritenersi sussistente un interesse pubblico ad

---

<sup>48</sup> Cass. 29 gennaio 1997, Pandinelli.

<sup>49</sup> Cass. sez. V, 5 marzo 2004, riv. 227754)

<sup>50</sup> Cass. 07.02.1996, n. 982.

<sup>51</sup> Cassazione penale, sez. V, 12.11.2004, n. 3389; Cass. 05.02.97 n. 00891 RV. 206908; Cass. 07.07.98 n. 07967 RV. 211539; Cass. 26.10.98 n. 11199 RV. 212131.

<sup>52</sup> Vedi Cass. 24 settembre 1991, n. 298, in *CED*, 190727.

<sup>53</sup> Cass. penale, sez. V, 07 marzo 2006, n. 16323.

<sup>54</sup> Cass. penale, sez. V, 08 aprile 2003, n. 22869

<sup>55</sup> G. Le Pera, *Cronaca e verità oggettiva: un equivoco che si perpetua nei giudizi di diffamazione a mezzo della stampa*, in *CP*, 1995, 416.

una informazione falsa<sup>56</sup>, si comprende che solo la verità sostanziale come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia soddisfa le esigenze dell'informazione e cioè la *ratio* dell'art. 21 Cost., e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 c.p., rendendo non punibile, nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza, l'eventuale lesione della reputazione altrui.

Non è ben chiaro quale possa essere il pregio di una analisi che non preveda come punto di partenza l'analisi della presenza della verità del fatto narrato. Son immaginabili, al contrario, le conseguenze che possono derivare da una analisi sulla legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca che si concentri prima sulla presenza dell'interesse pubblico e, successivamente, sulla verità della notizia<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Cass. civ., sez. III, 15.12.2004, n. 23366.

<sup>57</sup> Notevoli problemi ha posto e pone il caso dell'intervista, in cui il giornalista si trova a ricevere le dichiarazioni del soggetto intervistato, ponendosi in una posizione delicata, poiché egli è, contemporaneamente, interlocutore dell'intervistato, da cui recepisce le informazioni, e potenziale canale di veicolazione di offese contro la reputazione altrui contenute nelle dichiarazioni dell'intervistato. In questo caso il problema che si pone è se il giornalista, in virtù del diritto di cronaca, dell'interesse pubblico e del divieto di censura, debba riportare fedelmente le dichiarazioni dell'intervistato, oppure, debba effettuare un sindacato di verità su tali dichiarazioni e poi renderle pubbliche. Secondo la giurisprudenza, in tema di diffamazione a mezzo stampa (Cass., sezioni unite penali, 30 maggio 2001-16 ottobre 2001, n. 37140) la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, per cui la condotta è da ritenere lecita quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito, che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. Si deve, pertanto, ritenere, con riferimento alla più generale ipotesi della pubblicazione di dichiarazioni di terzi lesive dell'altrui reputazione, che il giornalista non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dal terzo soltanto perché le dichiarazioni possano interessare la pubblica opinione. In tali casi, infatti, il giornalista, che pure non ha contribuito a formare l'altrui dichiarazione e che, propagandone il contenuto all'esterno, ne diviene sostanziale coautore e, quindi, consapevole strumento di diffamazione, è tenuto, oltre che ad accertare la veridicità della dichiarazione medesima, a verificare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che essa non consista in insulti, in espressioni gratuite e non necessarie, volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20139. Prima di tale pronuncia era stato rilevata la presenza di due indirizzi giurisprudenziali, in sede penale la Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37140 del 2001), con specifico riferimento alle interviste, dopo aver esaminato i due principali orientamenti giurisprudenziali in materia (e cioè quello secondo cui la pubblicazione di un'intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva quest'ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell'interesse sociale della notizia e della continenza e quello secondo cui nel caso di pubblicazione di un'intervista a contenuto diffamatorio rilasciata da personaggio qualificato nei confronti di altro personaggio altrettanto qualificato, la scriminante del diritto di cronaca non dipenderebbe dalla verità dei fatti asseriti dall'intervistato, ma dalla verità del fatto rappresentato dell'effettivo rilascio dell'intervista negli esatti termini riportati, osserva quanto segue: "Sussiste una scala di valori, in relazione alla notorietà del personaggio che non può essere trascurata. Dall'alta carica istituzionale si può passare al leader di un partito, all'uomo politico, che senza essere un leader, può tuttavia avere seguito ed influenza sull'opinione pubblica e, lasciando il campo della politica, anche in altri ambiti, quali, a titolo di esempio, la scienza, la medicina, la cultura in generale, lo spettacolo, possono ravvisarsi personaggi noti, le cui dichiarazioni possono assumere un indubbio interesse sociale ad essere divulgate. E ciò non solo in ambito nazionale o internazionale, ma anche in ambiti più ristretti, fino a quello locale o settoriale. Orbene, se, come sopra evidenziato, può ritenersi la sussistenza di un interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, il problema che sorge spontaneo è costituito, appunto, dalla qualificazione da dare al personaggio che rilascia l'intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate. Il giornalista che pubblica un'intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto, deve perciò essere sicuro della posizione di alto rilievo



L'esercizio del diritto di cronaca assurge a scriminante *ex art. 51 c.p.* solo quando sia rigorosamente rispettato il principio di verità. L'erronea convinzione circa la "verità" del fatto non può mai comportare l'applicazione della scriminante, sia pure sotto il profilo putativo, quando l'autore della pubblicazione diffamante non abbia proceduto alla rigorosa verifica compulsando la fonte originaria. L'impossibilità di una simile verifica comporta necessariamente, nel giornalista, l'accettazione del rischio che il fatto non corrisponda a verità, anche quando possa essere definito "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore. Siamo certamente fuori del campo della "putatività", inconciliabile con l'omissione della necessaria verifica<sup>58</sup>.

La giurisprudenza, che si è occupata ripetutamente della questione, ha avuto modo di precisare che in tema di diffamazione specifica, sia in tema di diffamazione generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 c.p. e dell'art. 21 Cost. e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa<sup>59</sup>.

---

dell'intervistato e dell'interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull'argomento che forma oggetto dell'intervista medesima. Da quanto detto emerge con chiarezza che il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche. Alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi, al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione, in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, per distinguere lecito dall'illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.c. Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, e rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un'intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazioni di terzi, occorre precisare che l'aver riportato "alla lettera" nel testo dell'intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca. Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca quando il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore. L'accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati" Cassazione civile, sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366.

<sup>58</sup> Cass. penale, sez. V, 22 giugno 2001, n. 31957.

<sup>59</sup> Cass. 14 gennaio 1975, in *Giust. pen.*, 1975, II, 603; Arch. pen. 1976, II, 171). Conforme Cass. 13 febbraio 1985, in *Cass. pen.* 1986, 1540; *Giust. pen.* 1986, II, 621 e Corte cost. 14 luglio 1971, n. 175.

Pertanto, è da preferire, in ogni caso, la posizione della giurisprudenza e della dottrina che pone come primo momento di valutazione l'accertamento della verità del fatto a cui seguiranno la verifica della sussistenza dell'interesse pubblico e la scelta del corredo linguistico da utilizzare nel rispetto del principio di continenza espressiva.

La verità del fatto può anche essere di un confronto temporale. Ciò si verifica ad es. quando il fatto riguarda una vicenda giudiziaria che è ancora in fase di svolgimento, in tal caso al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tale profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse. Il requisito di verità della notizia rimane vulnerato anche dalla incompletezza della notizia medesima, quando gli elementi mancanti abbiano determinato rilievo per la reputazione del soggetto interessato<sup>60</sup>.

Come emerge la verità di un fatto non è un dato conoscibile sempre immediatamente, proprio perché possono emergere nuovi elementi è opportuno usare sempre cautele prima di attribuire la responsabilità di un fatto ad un soggetto piuttosto che ad un altro.

Quando la notizia resa dal giornalista riguarda una dichiarazione resa in sede giudiziaria, non può certo ritenersi, che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche indagini sulla attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato o altro), poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione, la sua intrinseca rispondenza a verità. Il giornalista è tenuto solo ad accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto. Pretendere che il giornalista accerti l'attendibilità del dichiarante e la corrispondenza al vero del contenuto della di lui dichiarazione comporterebbe snaturare l'attività del giornalista attribuendogli il compito di indagini giudiziarie, le quali, peraltro, potrebbero sempre essere smentite dall'esito finale del processo, o di fatto impedire l'esercizio della cronaca giudiziaria, fino all'esito della sentenza definitiva, poiché solo con quest'ultima si ha la certezza della verità o meno del contenuto di una dichiarazione resa nel procedimento. Il giornalista deve, tuttavia, indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se la dichiarazione stessa abbia già avuto un qualche vaglio processuale da parte del magistrato e se dovrà averne altri. In particolare, ai fini di un legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria,

---

<sup>60</sup> Cass. sez. V penale n. 14062 del 3 aprile 2008, tratta da [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it).

non potrà non essere menzionato che la dichiarazione diffamatoria contenuta nell'atto giudiziario sia già stata negativamente valutata dal magistrato, perché non conforme al vero, quando ciò sia già avvenuto con provvedimenti giudiziari in quella fase in cui è giunto il processo. L'ulteriore differenza che si pone tra la scriminante del diritto di cronaca nel riferire l'opinione, per quanto diffamatoria, di un soggetto a carico di un altro e la notizia raccolta in un atto giudiziale, attiene all'interesse pubblico a conoscere tale dichiarazione. Nell'ambito della cronaca giudiziaria, quindi, l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, riportata nell'articolo non proviene dalla qualità del soggetto che la rende ma dall'interesse che l'opinione pubblica ha nei confronti di quel processo. La ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziari anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'accertamento dell'esistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto<sup>61</sup>.

Infine, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi rispetto ad esso quale semplice testimone, animato da *dolus bonus* e da *ius narrandi*. Non così in caso di uso strumentale del fatto, ancora *sub iudice*, se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la *notitia criminis*<sup>62</sup>.

## 9. **Segue: l'interesse pubblico.**

L'evolversi della coscienza sociale e la sempre maggiore diffusione di mezzi di comunicazione di massa pongono il problema di individuare il ruolo e i limiti dell'informazione potenzialmente lesiva dell'altrui reputazione, al fine di contemperare i diritti del singolo con l'esigenza della diffusione di notizie di interesse pubblico<sup>63</sup>.

È corretto affermare che non può ritenersi sussistente un interesse pubblico ad una informazione falsa<sup>64</sup>. L'interesse pubblico o rilevanza sociale non è però da solo in grado di scriminare l'offesa all'altrui reputazione.

Appare criticabile la tesi di chi ritiene che la rilevanza sociale della notizia finisce col rivestire

---

<sup>61</sup> Cass. sez. III civile n. 6041 del 6 marzo 2008, tratta da [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it).

<sup>62</sup> Cass. sentenza 21 ottobre 1999.

<sup>63</sup> D. Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa (radio – televisione – internet)*, Giuffrè, Milano, 2006.

<sup>64</sup> Cass. civ., sez. III, 15.12.2004, n. 23366.

un ruolo esaustivo nel meccanismo della prova della scriminante al punto da svuotare gli altri due canoni di ogni peso probatorio<sup>65</sup>.

In tema di rapporti tra verità ed interesse pubblico anche la giurisprudenza ha tentato di modificare l'importanza del requisito della verità dando maggiore spazio a quello dell'interesse pubblico. Si è giunti a sostenere che può anche accadere che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti. Ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un "evento", sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto ad essere informato<sup>66</sup>. Pertanto, in alcuni casi il requisito dell'interesse sociale avrebbe la prevalenza sulla verità del fatto e della notizia.

La verità del fatto è il primo momento conoscitivo e senza di essa ogni discussione è fuorviante. Tuttavia c'è un caso che desta perplessità, quello dell'intervista<sup>67</sup> in cui si pone il problema della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto intervistato<sup>68</sup>.

La questione dell'intervista presenta profili di dubbio poiché la pubblicazione di un'intervista, sganciata da un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite da terzi, è un valido strumento

---

<sup>65</sup> G. Le Pera e T. Martina, *Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non punibilità del giornalista*, in *CP*, 1995, p. 3121.

<sup>66</sup> Cass. 15.03.1999, n. 548, in *Cassazione penale*, 2000, p.64. Vedi anche F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, II ed., Giuffrè, Milano, 2007; R. Martinelli, *Non basta rispettare fedelmente dichiarazioni che hanno contenuto lesivo*, in *Diritto e giustizia*, 2001, 39, p. 19.

<sup>67</sup> Vedi: F. Agnino, *Responsabilità del giornalista per l'intervista diffamatoria: intervengono le Sezioni Unite*, in *DR*, 2002, 1, p. 23; C. Bovio, P. Grasso, *Il cronista non deve tifare per l'intervistato*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2005, 9, p. 36; G. Corrias Lucente, *I canoni del diritto di cronaca e l'intervista*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, 2, p. 343; A. Dello Iacovo, *Diffamazione a mezzo stampa e "diritto all'intervista" del giornalista*, in *DeF*, 2002, 2, p. 351; S. Ermani, *L'intervista e la responsabilità del giornalista*, in *CP*, 2002, p. 106; M. Fumo, *Pubblicazione dell'intervista e concorso del giornalista nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *DeF*, 2005, p. 1292; G. Giammona, *Ancora contrasti sui limiti di liceità dell'intervista giornalistica*, in *FI*, 2001, p. 179; G. Le Pera, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici*, in *CP*, 2001, p. 868; G. Le Pera, T. Martina, *Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non punibilità del giornalista*, in *CP*, 1995, p. 3117; C. Malavenda, *Sulle dichiarazioni dell'intervistato la difficile mediazione del giornalista*, in *Guida al Diritto*, 2005, 32, p. 75; A. Palmieri, R. Pardolesi, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto redimente?*, in *FI*, 2001, p. 632; C. Bovio, *Il diritto (parziale d'intervista) scrimina a metà la diffamazione*, in *Diritto e giustizia*, 2001, 39, p. 8 ss.; G. Corrias Lucente, *I canoni del diritto di cronaca e l'intervista*, in *Diritto informazione e informatica*, 2002, p. 106; G. Fumo, *Diffamazione a mezzo stampa - Pubblicazione di dichiarazioni lesive della reputazione di terzi rilasciate nel corso di un'intervista*, in *Diritto e giustizia*, 2001, 38, p. 76; G. Cassano, F. Catullo, *Diffamazione a mezzo intervista e sistema della responsabilità*, in *Responsabilità comunicazione impresa*, 2001, p. 401; M. Ferrari, *Profili di rilevanza penale delle interviste giornalistiche*, in *Diritto e giustizia*, 2003, 23, p. 110.

<sup>68</sup> Nel caso in cui un "divulgatore" (giornalista, scrittore ecc.) riferisce concetti e frasi provenienti da terzi, egli, nell'esercitare, in tal modo, il diritto di cronaca, è comunque tenuto a controllare la veridicità delle circostanze riferite e la contenutezza delle espressioni utilizzate (Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 2001, n. 43451). Il fatto in sé dell'intervista va considerato in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese. Ciò che rileva, con riferimento ai parametri appena indicati, è l'interesse pubblico della informazione fornita, cioè il rilievo sociale della notizia diffusa. Deve affermarsi che è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., la condotta di quel "divulgatore" che, per rendere e descrivere fedelmente un contesto socio-culturale, nel riferire frasi provenienti da un soggetto che a quel contesto certamente appartenga, riporti espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che dette dichiarazioni siano, secondo la motivata opinione del giudice del merito, espressive del patrimonio culturale e comunicativo di una certa realtà sociale, e dunque fortemente radicate nel linguaggio di chi ad essa appartiene, la cui conoscenza sia di interesse per la collettività (Cass. S.U. 30.5.2001, sent. n. 15).

per veicolare un'offesa ingiusta. Si può ammettere che trattandosi di dichiarazioni rese da terzi il giornalista abbia serie difficoltà nell'effettuare il controllo di verità dei fatti di cui l'intervistato lo rende partecipe, ma far derivare da ciò una sorta di esenzione su tale controllo e la preminenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, non appare privo di risvolti criticabili. Sarebbe preferibile, in considerazione dell'effetto devastante che spesso hanno i *media*, che il controllo sulla veridicità dei fatti, di cui viene a conoscenza il giornalista, avesse sempre la priorità. In linea con tale impostazione è quella parte di giurisprudenza che ritiene che la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse. Il giornalista, pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo *ius narrandi* collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi "cassa di risonanza" delle contumelie e delle malevole critiche di terzi<sup>69</sup>.

L'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia, coinvolge la necessità per la collettività di avere notizie in ordine a temi relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e alla giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possono influire sulla corretta formazione della pubblica opinione. A tale concetto di interesse pubblico, sono, invece, estranee quelle "notizie" distolte dal fine nobile della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a soddisfare, attraverso la violazione della sfera morale dei singoli, la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offese e, in ogni caso, inutili, in quanto non pertinenti alla notizia<sup>70</sup>.

La cronaca giornalistica diviene illecita quando ne offende l'altrui reputazione.

Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività<sup>71</sup>. Anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono, quindi, risultare di interesse pubblico, quando possano da esse desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini<sup>72</sup>. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> Cass. 08.04.1999, in *Cassazione penale*, 2000, p. 2263.

<sup>70</sup> Cass. penale, sez. V, 11 aprile 2000, n. 7498.

<sup>71</sup> Cass., sez. VI, 26 giugno 1973, m. 126046.

<sup>72</sup> Cass., sez. V, 13.02.1985, m. 169152.

<sup>73</sup> Cass. penale, sez. V, 10.12.1997, n. 1473.

## 10. *Segue: la continenza espressiva.*

Il giornalista nell'operazione di redazione dell'articolo giornalistico si trova a scegliere le espressioni linguistiche ritenute idonee a comunicare la notizia. L'uso delle espressioni non è frutto di una scelta totalmente discrezionale, perché, devono essere scartate tutte quelle espressioni che possono fornire una falsa rappresentazione del fatto accaduto, nonché quelle espressioni palesemente lesive della reputazione altrui<sup>74</sup>.

Le espressioni usate possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non debbono essere oggettivamente denigratorie e rappresentative di un *dolus malus* di gratuita denigrazione e dalla sfera di tutela riconosciuta dall'ordinamento giuridico, in quanto la propalazione è giustificata se mantenuta in termini strettamente necessari per esercitare il diritto, poiché nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui<sup>75</sup>.

L'indagine sul limite postula la valutazione delle parole nel momento dinamico, atteso che esse, combinandosi con la funzione semantica delle modalità con le quali è fornita la notizia, possono generare ulteriori significati<sup>76</sup>.

Tale indagine, che deve essere orientata verso il risultato finale della comunicazione, non può in particolare prescindere dai seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione<sup>77</sup>.

Si afferma, inoltre, che occorre distinguere la continenza sostanziale, che è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità, evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari<sup>78</sup>, dalla continenza formale che è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicché la continenza formale deve essere

---

<sup>74</sup> Vedi ad es.: S. Cacace, *Diritto di cronaca e responsabilità del giornalista – Il titolo che condanna ed il criterio di continenza nella responsabilità del giornalista*, in *Danno e Responsabilità*, 2004, 2, p. 172; C. Malavenda, *Il requisito della continenza deve essere rispettato anche se la vicenda ha suscitato grande scalpore*, in *Guida al Diritto*, 2000, 21, p. 44; S. Peron, *Responsabilità del giornalista e continenza della forma espositiva*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000, p. 6.

<sup>75</sup> Cass. penale, sez. V, 19.04.2006, n. 19148.

<sup>76</sup> Cass. pen. sez. V, 21.02.1995, in *CP*, 1995, p. 2545.

<sup>77</sup> Cass. civile, sez. III, 13.02.2002, n. 2066.

<sup>78</sup> Cass. civile, sez. III, 02.07.1997, n. 5947.

verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare<sup>79</sup>.

Ciò posto, l'autore di un articolo deve essere chiamato a rispondere non solo dei fatti, ma anche delle illazioni che il lettore medio potrebbe trarne. Se si dovesse rispondere solo della verità dei fatti narrati e non anche delle prevedibili illazioni provocate, si avrebbe un'abnorme espansione dell'area di impunità, basterebbe riferire i fatti con un linguaggio reticente, ambiguo, allusivo per mettere a repentaglio qualsiasi reputazione<sup>80</sup>.

La continenza delle espressioni che hanno prodotto l'effetto di ledere l'altrui reputazione è un concetto che presenta una sua necessaria elasticità ben potendosi ammettere che la durezza della critica e delle definizioni sia direttamente influenzata dalla natura ed essenza dei fatti oggettivi narrati. Di modo che l'attribuzione ad un soggetto di un epiteto che appaia infamante costituisce un attacco alla persona, in quanto tale inammissibile e costituente reato, dovendosi però contemporaneamente ammettere che il ricorso ad aggettivi o frasi anche aspri, ma atti a rispecchiare la assoluta gravità oggettiva della situazione in ipotesi verificata, non si risolve sempre e comunque in un *argumentum ad hominem*, in ragione della possibile funzionalità e dell'economia dell'articolo<sup>81</sup>.

Il limite della continenza espositiva, invero, può, e deve dirsi superato, per quanto si è detto, dalla oggettiva capacità denigratoria delle espressioni, perché non necessarie (sovrabbondanti) alla esposizione del fatto (cronaca) o al commento del medesimo (critica) e, più precisamente, nella ipotesi in cui il linguaggio risulti pretestuosamente adottato per una gratuita aggressione *ad personam*, ma, tuttavia, una verifica "dell'eccesso" espositivo non può rinunciare all'accertamento in ordine alla ipotesi di necessità, ovvero indispensabilità, dei termini adottati, a descrivere il fatto ovvero commentare la notizia<sup>82</sup>.

Mutilato dell'accertamento di verità del fatto riportato nell'articolo, infatti, il giudizio, di incontinenza espositiva perde un parametro essenziale cui ancorarsi, essendo lecito al giornalista riferire o commentare la notizia con termini anche particolarmente severi ed aspri se essi sono adeguati comunque a rendere al lettore la gravità di un fatto veramente accaduto<sup>83</sup>.

La liceità dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero può essere ravvisata soltanto in presenza, tra le altre, della condizione della correttezza dell'espressione, intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario

---

<sup>79</sup> Cass. civile, sez. III, 02.07.1997, n. 5947.

<sup>80</sup> F.M. Iacoviello, *Problemi vecchi e sensibilità nuova della Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa*, in *CP*, 1995, p. 2541.

<sup>81</sup> Cass. penale, sez. V, 08.02.2005, n. 11950.

<sup>82</sup> Cass. penale, sez. V, 08.02.2005, n. 11950.

<sup>83</sup> Cass. penale, sez. V, 20.04.2005, n. 19381.

per soddisfare l'interesse sociale al quale la considerata manifestazione è finalizzata<sup>84</sup>.

Proprio perché esiste una scala di valutazione, che inizia con l'accertamento della verità, quando i fatti costituenti oggetto della notizia pubblicata non siano veri né il giornalista abbia dimostrato d'aver compiuto una seria verifica circa la attendibilità della fonte da cui li ha appresi, l'aspetto della continenza formale, cioè del modo in cui essi sono stati presentati, non ha ragione di venire in rilievo<sup>85</sup>. Lo stesso ragionamento è valido per il requisito dell'interesse pubblico, su cui già si è discusso.

## 11. L'esercizio del diritto di cronaca in presenza di un fatto disonorevole.

I fatti che possono formare l'oggetto di una notizia possono appartenere a varie categorie, quelli che destano maggiore preoccupazione, per le loro ricadute sulla vita di relazione, sono i fatti disonorevoli, cioè quei fatti che riguardano circostanze tali da mettere in serio pericolo l'onorabilità di una persona. Si pensi ad es. alla portata infamante di una notizia pubblicata su un giornale con cui si racconta un presunto abuso sessuale su un minore, perpetrato da un adulto, senza che il giornalista specifichi che non si è ancora giunti ad un accertamento definitivo della colpevolezza, ma che ci si trova nella fase della contestazione del fatto che non è di per sé indice di colpevolezza. Per questo motivo si ritiene che il giornalista, nel rendere di pubblico dominio la conoscenza di un fatto disonorevole, tanto più se di rilevanza penale, è tenuto ad accurata verifica delle fonti informative cui ha attinto<sup>86</sup>, oltre a dover sempre specificare se si tratta di indagini in corso, oppure, del pronunciamento di una sentenza non definitiva o definitiva.

Da quanto affermato emerge che problematico potrà apparire l'aspetto temporale, in quanto dalla contestazione dell'addebito all'emissione di una eventuale condanna possono anche trascorrere tanti anni, oltre all'ipotesi, non infrequente, che vi sia un'alternanza di sentenze di condanna ed assoluzione, pertanto si ritiene che occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, ove la notizia riguardi un fatto suscettibile di modifiche, come è nel caso di un fatto oggetto di denuncia penale *naturaliter* bisognevole di una verifica da parte del giudice, deve esigersi che il giornalista delle stesse tenga conto, assicurandosi che la notizia conservi, sulla base del patrimonio cognitivo consentito da fonti qualitativamente idonee, elementi di verità. E, ciò, tanto più quando, sia reso pubblico un fatto oggetto di denuncia

---

<sup>84</sup> Cass. civile, sez. un., 22.12.2003, n. 19659; (cfr., sul tema, per riferimenti, tra le tante, Cass. Sez. III civ., sent. n. 2066 del 13.II.2002; P. Barile, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc.dir.*, Vol. XXIV, Milano 1974, p. 424 e ss.; C. Chiola, voce *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XIX, Roma, 1990, 1 ss.; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, F. Carnelutti, *A proposito della libertà di pensiero*, in *Foro Italiano*, 1957, Vol. IV, p. 143.

<sup>85</sup> Cass. civile, sez. III, 23.07.2003, n. 11455.

<sup>86</sup> Cass. penale, sez. V, 04.03.2005, n. 15986.



risalente nel tempo, essendo evidente che la notevole sfasatura temporale fra i due eventi impone al giornalista un dovere di controllo superiore ed esteso all'accertamento che *in itinere* la notizia abbia conservato la sua propria connotazione di veridicità, reale od almeno verosimile, perché, infatti, rischierebbero di restar taciute circostanze che avrebbero dimostrato, in prosieguo, l'insussistenza del fatto esposto, se non anche la falsità della denuncia<sup>87</sup>.

Proprio per evitare che il fattore temporale possa arrecare pregiudizio si ritiene che all'impossibilità di aggiornare la verifica deve corrispondere la non pubblicazione della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale<sup>88</sup>. Ma questa sorta di garanzia non impedisce la pubblicazione di articoli che nell'immediato danno alta risonanza al fatto accaduto e poi quando l'esame del giudice non avalla l'ipotesi di reato oggetto dell'indagine si evita di dare la medesima importanza all'accertamento della mancanza dei presupposti per lo svolgimento di un processo a carico del soggetto indagato, oppure, all'emissione di una sentenza che accerta la non colpevolezza dell'imputato.

## 12. La disciplina della cronaca giudiziaria.

Un particolare ambito del diritto di cronaca riguarda la pubblicazione di articoli con cui si dà notizia di indagini giudiziarie in corso, un settore in cui si passa in modo disinvolto dall'assoluta colpevolezza dell'indagato, basata sull'ipotesi del giornalista che per un attimo rinuncia ad indossare i panni del giornalista per indossare quelli del giudice, alla proclamazione della non colpevolezza che però diviene oggetto di una notizia in fondo alla pagina del giornale o comunque non enfatizzata come la precedente notizia dello svolgimento delle indagini o del processo. Quando il giornalista vedrà trionfare la propria tesi vi saranno ampie pagine dedicate all'autocelebrazione del proprio "fiuto" investigativo, al contrario, quando la tesi del giornalista è smentita dal contenuto della sentenza si dà uno spazio minimo a ciò. Il caso più eclatante rimane quello in cui il giornalista critica ad es. una assoluzione ritenendo che l'imputato in realtà sia colpevole<sup>89</sup>.

Si ritiene che sull'esigenza di riservatezza del singolo, protagonista del processo, non può che prevalere l'esigenza della collettività di conoscere i fatti e di sapere anche del come, nella vicenda concreta, venga amministrata la giustizia. Del resto, la coesistenzialità, nella cronaca giudiziaria, dell'interesse pubblico alla conoscenza si riconnette anche al fatto che, proprio attraverso l'informazione, l'opinione pubblica può attuare il necessario controllo sulle iniziative degli organi

---

<sup>87</sup> Cass. penale, sez. V, 04.03.2005, n. 15986

<sup>88</sup> Cass. penale, sez. V, 04.03.2005, n. 15986.

<sup>89</sup> Vedi ad es.: L. Boneschi, *Etica e deontologia del giornalista nella cronaca giudiziaria: qualche regola da rispettare*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1999, p. 569; A. Manna, *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1999, p. 271.

di investigazione e sul corretto funzionamento della funzione giudiziaria<sup>90</sup>. Ma è doveroso ricordare che l'art. 27 Cost. non solo vieta affermazioni anticipatorie della condanna o pregiudizievoli della posizione dell'indagato o dell'imputato, ma lo tutela contro ogni indicazione che lo accrediti come colpevole prima di un accertamento processuale definitivo che lo riconosca tale. È però pacifico che il diritto di cronaca non rimane soccombente neppure nel confronto con la presunzione di innocenza<sup>91</sup>, perché all'imputato o all'indagato non v'è motivo di riconoscere una tutela alla propria reputazione in misura maggiore di quanto non spetti agli altri soggetti: oltretutto, l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti di ampio rilievo sociale, come quello relativo alla perpetrazione di reati ed all'accertamento di questi, è preminente rispetto ad altri interessi pur forniti di riconoscimento costituzionale<sup>92</sup>.

Ciò posto, si afferma che nei casi in cui la notizia abbia per oggetto una indagine giudiziaria su un fatto non ancora valutato in sede penale, perché semplicemente denunciato alla autorità giudiziaria, l'esigenza di continenza sostanziale e formale implica la necessità che la notizia sia diffusa senza indicazioni che possano accreditare l'indagato come colpevole e con l'ulteriore precisazione circa la incompletezza e frammentarietà delle indagini. La notizia potrà essere accompagnata da considerazioni e valutazioni personali dell'autore dell'articolo, però si ritiene essenziale che anche queste considerazioni siano espressione di un diritto di critica esercitato entro i limiti fissati dall'ordinamento che impone un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione, costituzionalmente garantito, con quello, anch'esso garantito, di libera manifestazione del pensiero<sup>93</sup>.

In tema di cronaca giudiziaria è vietato al giornalista fondare la propria attività su mere voci e illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del p.m. ed attribuire ad essi una valenza, negativamente caratterizzata per i riflessi che ne derivano alla reputazione dei soggetti implicati, maggiore di quella reale. La verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, infatti, ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta<sup>94</sup>.

Infatti, il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la

---

<sup>90</sup> G. Amato, *Basta evitare azzardate congetture personali per invocare l'esimente* del diritto di cronaca, in *Guida al Diritto*, 12, 2001, p. 97; M. Cerase, *Cronaca giudiziaria, illazioni ed illusioni*, in *CP*, 2001, p. 3051; G. Giostra, *Cronaca giudiziaria: il proibizionismo non serve*, in *DPP*, 1998, p. 799.

<sup>91</sup> Sarebbe opportuno discutere di presunzione di non colpevolezza.

<sup>92</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 136.

<sup>93</sup> Cass. sent. n. 9746, 25.07.2000, Rv. 538772; Cass. civile, sez. III, 07.07.2006, n. 15510.

<sup>94</sup> Cass. civile, sez. III, 07.07.2006, n. 15510. Vedi anche: G. Conso, *Libertà di stampa e cronaca giudiziaria*, in *Rivista Penale*, Vol. I, 1968, p. 667 e ss.; V. Crisafulli, *In tema di limiti di cronaca giudiziaria*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1965, p. 244 e ss.; L. Fanti, *La diffamazione a mezzo stampa tra cronaca giudiziaria e divieto di pubblicazione di atti*, in *Diritto informazione e informatica*, 2001, p. 743 e ss.; A. Liguoro, *Non è diffamazione riferire quanto risulta dagli atti*, in *Diritto e giustizia*, 2003, 35, p. 93.

rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, poiché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che non sia necessario ai fini informativi<sup>95</sup> senza dimenticare che il limite di liceità della cronaca giudiziaria è, infatti, rappresentato dalla diffusione non solo della notizia del provvedimento giudiziario in sé, ma anche dalla fedele riproduzione del contenuto, senza alterazioni o travisamenti di sorta<sup>96</sup> affinché si possa garantire l'ineludibile rispetto della presunzione di innocenza dell'indagato sino all'irrevocabile affermazione di responsabilità consente, d'altronde, soltanto la pubblicazione di ciò che sia strettamente necessario ai fini informativi, in funzione della possibile rilevanza pubblica del narrato<sup>97</sup>.

Presentare un soggetto come destinatario di un avviso di garanzia mentre è soltanto iscritto nel registro degli indagati può avere certamente un effetto lesivo della reputazione<sup>98</sup>.

L'esercizio del diritto di cronaca è possibile anche in pendenza del processo penale, non potendosi riconoscere all'imputato un diritto alla tutela della propria reputazione in misura maggiore di quanto non spetti agli altri soggetti<sup>99</sup>, a ciò si aggiunga che lo spazio di liceità della cronaca giudiziaria si è certamente esteso da quando l'art. 114 comma 7 c.p.p. consente in ogni caso la pubblicazione del contenuto di atti del procedimento penale non coperti dal segreto. Sicché deve considerarsi lecita, sia nella prospettiva della tutela delle indagini sia nella prospettiva della tutela delle persone, la diffusione della notizia dell'arresto di una persona sottoposta a indagini<sup>100</sup>, come di ogni altra notizia desunta, senza richiami testuali, dal testo di un atto non coperto da segreto<sup>101</sup>.

Il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata<sup>102</sup>. È vero, infatti, che sulla presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato prevale l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di rilievo sociale relativi all'esercizio dell'attività giudiziaria<sup>103</sup>, ma è anche vero che, come affermato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi nella celebrazione di pseudoprocessi, che inducano la pubblica opinione a "prendere conclusioni" sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, con il rischio ulteriore di una perdita di fiducia nell'autorità giudiziaria, in aggiunta alla violazione della presunzione di non colpevolezza degli

---

<sup>95</sup> Cass. sez. V, 03.06.1998.

<sup>96</sup> Cfr. Cass. sez. 5, n. 2842 del 02.03.1999; Cass. penale, sez. V, 14.12.2000, n. 10331.

<sup>97</sup> Cfr., tra le tante, Cass. sez. 5, 7.7.1998, n. 8036.

<sup>98</sup> Cass. penale, sez. I, 31 agosto 2001, n. 34544.

<sup>99</sup> Cass., sez. VI, 28 gennaio 1969, m. 111530.

<sup>100</sup> Cass., sez. VI, 16 maggio 1995, m. 202217.

<sup>101</sup> Cass., sez. I, 11.07.1994, m. 199918.

<sup>102</sup> Cass., sez. V, 21.03.1991, m. 187194.

<sup>103</sup> Cass., sez. V, 18.12.1980, m. 148100.

accusati<sup>104</sup>.

È necessario, quindi, individuare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca, che è anche fondamentale diritto dei cittadini a essere informati, e i diritti delle persone sottoposte a procedimento penale, in primo luogo il diritto alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

Questo equilibrio risulta certamente rispettato quando venga diffusa la notizia del provvedimento giudiziario in sé, in particolare se sia adottato nei confronti di persona investita di pubbliche funzioni; ma non quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive. La cronaca giudiziaria, invero, è tale se riferisce appunto sull'attività degli organi investigativi o giurisdizionali, non quando tenda ad affiancare, se non a sostituire, tali organi nella formulazione di ipotesi di accusa o nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, prendendo i provvedimenti giudiziari solo a pretesto per pettegolezzi o per speculazioni partigiane<sup>105</sup>.

L'esistenza di indagini a carico di taluno non autorizza ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire gli organi investigativi nella individuazione di vicende penalmente rilevanti e soprattutto non giustifica conclusioni e giudizi autonomamente offensivi<sup>106</sup>. In tal caso, la verità della notizia va rapportata alla situazione quale risulta nel momento in cui essa viene diffusa, e non già apprezzata sulla scorta di quanto successivamente acclarato<sup>107</sup>.

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, qualora il giornalista riporti dichiarazioni di "pentiti", il primo dei succitati presupposti deve ritenersi sussistente, qualora dall'articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese al P. M. nel corso di indagini, riportate in un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari, che costituisce un atto giudiziario che fornisce idoneo sostegno documentale alla verità della notizia, costituita dalle dichiarazioni, essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano state rese ed il contesto nel quale ciò è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità<sup>108</sup>.

---

<sup>104</sup> Sentenza 26 aprile 1979, caso Sunday Times.

<sup>105</sup> Cass., sez. V, 2 giugno 1998, m. 211635.

<sup>106</sup> Cass. 07.07.98, n. 08036, RV. 211487; 07.07.98, n. 08031, RV. 211635; Cass. penale, sez. V, 09 febbraio 1999, n. 3549.

<sup>107</sup> Cass. sez. V, 30.06.87, n. 7876, m. 176303.

<sup>108</sup> Cass. n. 13346 del 19/07/2004. Vedi anche: V. Pezzella, *Cronaca giudiziaria, sì alla scriminante. Ma solo se*

\* Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna  
- Kore

**PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 11 GENNAIO 2018 – ANNO XVIII**

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -  
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata  
presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*



*La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)*

la notizia è vera e precisa, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2006, 27, p. 45,